

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] (C.F.: [OMISSIS]; PEC: [OMISSIS]) del Foro di Ferrara, nata in [OMISSIS] il [OMISSIS], con domicilio professionale in [OMISSIS], rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS] del Foro di Bologna (C.F.: [OMISSIS]; PEC: [OMISSIS]; fax: [OMISSIS]), con studio in [OMISSIS], elettivamente domiciliata in Roma, via [OMISSIS], presso lo studio dell'avv. [OMISSIS] (PEC: [OMISSIS]), in forza di procura speciale e mandato difensivo in calce al "*ricorso ex art. 33 Reg. CNF n. 2/2014*" avverso la decisione n. 86/2018 R.D. emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Bologna il 17.12.2018 (nei procedimenti disciplinari riuniti nn. 209-210/2018), depositata il 31.1.2019, notificata il 14.3.2019, che l'ha ritenuta responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione e le ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi 6 (sei)

La ricorrente avv. [RICORRENTE] è comparsa personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS].

Nessuno è comparso per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara.

Udita la relazione del Consigliere avv. Alessandro Patelli.

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

L'avv. [RICORRENTE] veniva sottoposta a procedimento disciplinare, conclusosi con la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Bologna (di séguito, più brevemente, CDD di Bologna) meglio descritta in epigrafe, incolpata delle seguenti violazioni:

*«1) violazione degli articoli 9, 10, 24 e 68 CD per avere assistito e difeso più soggetti (le signore [AAA] c/ [ALFA] snc, [ALFA] c/ terzi, [ALFA] e [BBB] c/ [CCC], [ALFA] c/ [AAA] assistite dalla collega di studio [DDD]; cfr. la parte espositiva), in aperto o potenziale conflitto di interessi tra esse. In Ferrara dal settembre 2014 ad oggi.*

*2) violazione degli articoli 9,10, 24, 68 e 61 CD, per avere svolto, nel novembre 2015, la funzione di arbitro designato da [ALFA] snc in un procedimento, radicato ai sensi dell'articolo 7 L. 300/1970, fra la detta [ALFA] e le signore [111] e [222] [AAA], già assistite dall'avvocato [RICORRENTE] dal settembre 2014 e all'epoca dell'arbitrato ancora assistite dalla sua collega di studio avvocato [DDD]. In Ferrara da settembre 2014 alla fine del 2015".*

### **I) IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Con esposto pervenuto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara (di séguito, più brevemente, COA di Ferrara) in data 14.10.2015 (rubricato al n. 62/2015 R.E.), [CCC], nella sua qualità di legale rappresentante (co-amministratore) di [ALFA] di [BBB] Francesco e Roberto s.n.c. (di séguito, più brevemente, [ALFA] s.n.c.) e di socio per quota pari al 50% del capitale sociale, premettendo che [222] [AAA] era dipendente della indicata società (nonché moglie dell'altro socio [BBB], co-amministratore e portatore del restante 50% del capitale sociale), lamentava:

- che l'avv. [RICORRENTE] aveva patrocinato [222] [AAA] in una vertenza giuslavoristica nei confronti di [ALFA] s.n.c., inviando una diffida a detta società e a [CCC] il 10.9.2014;
- che il medesimo legale successivamente aveva assunto incarichi per conto di [ALFA] s.n.c.;

- che le dipendenti [222] e [111] [AAA] avevano impugnato le contestazioni disciplinari mosse nei loro confronti dal datore di lavoro [ALFA] s.n.c., con il patrocinio dell'avv. [DDD], collega di studio dell'avv. [RICORRENTE];

- che in tale vertenza giuslavoristica le ragioni di [ALFA] s.n.c. erano state assunte dall'avv. [RICORRENTE], che peraltro nella sua costituzione avanti alla Direzione Territoriale del Lavoro di Ferrara non aveva svolto le difese di [ALFA] s.n.c., avendo addirittura evidenziato l'invalidità formale e l'infondatezza sostanziale delle sanzioni disciplinari irrogate alle due dipendenti.

Con successivo esposto pervenuto al COA di Ferrara in data 13.11.2015 (rubricato al n. 68/2015 R.E.), [CCC] lamentava che l'avv. [RICORRENTE] aveva convocato presso il suo studio un collegio di conciliazione ex art. 7 l. 20.5.1970 n. 300 e che aveva partecipato alla redazione del lodo del 9.11.2011, autodeterminandosi quale arbitro di [ALFA] s.n.c. (mentre l'arbitro nominato dalle controparti era l'avv. [DDD], sua collega di studio).

Il COA di Ferrara, con distinte PEC del 11.11.2015 e del 11.12.2015, comunicava all'interessata l'avvenuta presentazione degli esposti e la invitava a rassegnare al competente CDD di Bologna le sue deduzioni difensive ex art. 11 n. 1 lett. a) Reg. CNF n. 2/2014, deduzioni che venivano rese rispettivamente in data 27.11.2015 e in data 30.12.2015.

Il primo esposto determinava l'apertura del procedimento disciplinare n. 209/2018 (n. 29/2016 Reg. Dis.) CDD di Bologna; il secondo generava l'apertura del procedimento disciplinare n. 210/2018 (n. 30/2016 Reg. Dis.) CDD di Bologna.

Entrambi venivano assegnati alla Sezione 7 del CDD di Bologna.

L'incolpata depositava memoria difensiva ex art. 15 Reg. CNF n. 2/2014 in data 6.4.2018.

Con provvedimento del 26.6.2018 la designata Sezione 7 disponeva la riunione del procedimento disciplinare n. 210/2018 al procedimento disciplinare n. 209/2018 e conseguentemente approvava la proposta di incolpazione formulata dal Consigliere Istruttore in data 19.6.2018.

Nei procedimenti riuniti il difensore dell'incolpata depositava memoria difensiva ex art. 17 Reg. CNF n. 2/2014 in data 27.7.2018, con la quale - richiamati integralmente i precedenti scritti difensivi - sottolineava alcuni dei rilievi a suo modo di vedere di più marcata evidenza, con particolare riferimento:

- all'unicità delle posizioni assistite e degli interessi patrocinati nell'ambito dell'opera professionale prestata (con conseguente insussistenza della violazione degli artt. 24 e 68 CDF);

- alla peculiarità della procedura ex art. 7 l. n. 300/1970 (con conseguente insussistenza della violazione dell'art. 61 CDF);

- alle modalità di assunzione del mandato quale rappresentante di [ALFA] s.n.c. nella predetta procedura (con ciò dimostrandosi l'insussistenza degli addebiti ex artt. 24 e 68 CDF);

- alla strumentalità degli esposti e alla distorsione della realtà dei fatti operata dall'esponente.

In data 22.10.2018 la Sezione 7, in accoglimento della richiesta del Consigliere Istruttore del 17.10.2018, disponeva la citazione a giudizio disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] e il Presidente del CDD di Bologna fissava per il dibattimento la seduta del 17.12.2018.

L'atto di citazione a giudizio disciplinare del 22.10.2018 veniva notificato il 23.10.2018.

In data 6.12.2018 il difensore dell'incolpata depositava documenti e lista testimoniale.

Nella seduta dibattimentale del 17.12.2018, alla presenza dell'incolpata e del suo difensore e in assenza del P.M., venivano escussi i testimoni indicati dall'incolpata (tutti ammessi con provvedimento del 10.12.2018, salvo il teste dott. [EEE]) e presenti ossia il dott. [OMISSIS] e la dott.ssa [OMISSIS], mentre non si presentavano, inviando giustificazioni, i testi avv. [OMISSIS] e dott. [OMISSIS] e rimaneva assente il teste [CCC], esponente, indicato dell'Ufficio.

La difesa dell'incolpata rinunciava all'escussione dei testi non comparsi e nulla opponeva in ordine all'esclusione del teste dott. [EEE].

L'incolpata rendeva spontaneamente una dichiarazione finale.

Esaurita la discussione (il difensore dell'incolpata concludeva per il proscioglimento della stessa da tutti i capi di incolpazione), il procedimento veniva deciso nella medesima seduta del 17.12.2018, con la lettura del seguente dispositivo: *“La Sezione ... dichiara l'Avv. [RICORRENTE] responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione e applica la sanzione disciplinare della sospensione di mesi sei”*.

La decisione completa di motivazione veniva depositata il 31.1.2019 e notificata all'incolpata il 14.3.2019.

## **II) LA DECISIONE IMPUGNATA**

Il CDD di Bologna riteneva le condotte contestate nei capi di incolpazione comprovate dai documenti in atti (evidenziava, tra le varie missive, la lettera raccomandata a.r. del 10.9.2014 inviata dall'avv. [RICORRENTE], in nome e per conto di [222] [AAA], a [CCC] e a [ALFA] s.n.c.) e non smentite dai testimoni indicati dall'incolpata (escussi nella seduta dibattimentale del 17.12.2018) e neppure dalle dichiarazioni rese dalla stessa.

In particolare, rimarcava che:

*“1) l'avv. [RICORRENTE] aveva patrocinato la signora [222] [AAA] in una vicenda giuslavoristica nei confronti della [ALFA] s.n.c.;*

2) l'avv. [RICORRENTE] aveva patrocinato il sig. [BBB] nel conflitto con il fratello e socio sig. [CCC];

3) l'avv. [RICORRENTE] aveva patrocinato la [ALFA] s.n.c. quale arbitro di parte in un conflitto con le dipendenti della [ALFA] s.n.c. tra cui la predetta [222] [AAA]".

Concludeva, quindi, per la violazione delle disposizioni del CDF di cui ai capi di incolpazione, sia sotto il profilo delle condotte tipizzate (artt. 24 e 68, comma 2, e 61 CDF) sia con riguardo ai principii generali (artt. 9 e 10 CDF).

Sul trattamento sanzionatorio, il CDD di Bologna, in ottemperanza al principio dell'unicità della sanzione di cui all'art. 21, comma 2, CDF, riteneva "adeguata e proporzionata" la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi 6 (sei), "anche in considerazione del comportamento processuale dell'incolpato che ha partecipato alle fasi procedurali".

### **III) IL PRESENTE GIUDIZIO**

Con "ricorso ex art. 33 Reg. CNF n. 2/2014" datato 9.4.2019 e pervenuto al CDD di Bologna in data 10/11.4.2019, l'avv. [RICORRENTE], come sopra rappresentata e difesa, impugnava tempestivamente e ritualmente la citata decisione del CDD di Bologna, chiedendo "che Codesto Ecc.mo ed Onorevole Consiglio Nazionale Forense voglia annullare ovvero riformare integralmente la Decisione n. 86/2018 RD assunta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte d'Appello di Bologna in data 17/12/2018 nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], per l'effetto disponendo il proscioglimento della suddetta da tutti gli addebiti disciplinari formulati nei capi 1) e 2) dell'incolpazione per violazione degli artt. 9-10-24-68 CD e degli artt. 9-10-24-68 e 61 CD".

Il ricorso, dopo una breve premessa e l'esposizione dei fatti e dello svolgimento del procedimento disciplinare, è corredato da copiosa documentazione (in parte già dimessa in atti nel corso del procedimento disciplinare svoltosi avanti al CDD di Bologna) e si articola nei seguenti cinque motivi (meglio illustrati analiticamente *infra*, in motivazione).

**I° motivo** (pag. 10): nullità della decisione impugnata, per omessa sottoscrizione dell'estensore designato, benché espressamente e nominativamente indicato nel provvedimento.

**II° motivo** (pagg. 11-14): vizio di motivazione, per omesso esame di un fatto decisivo.

**III° motivo** (pagg. 14-30): erronea ricostruzione in fatto, per travisamento ovvero omesso apprezzamento delle prove, in punto di accertamento dell'attività professionale svolta dall'avv. [RICORRENTE], con riguardo alla corretta individuazione dei clienti e delle parti assistite, degli interessi patrocinati e dell'oggetto del contenzioso.

**IV° motivo** (pagg. 30-34): erronea assimilazione del "rappresentante" ex art. 7 l. 20.5.1970 n. 300 all'arbitro di cui all'art. 61 CDF.

**V° motivo** (pag. 34-40): omessa valutazione di circostanze rilevanti ai fini di una corretta ricostruzione del fatto e per l'accertamento della responsabilità dell'incolpata in relazione ad entrambi i capi di incolpazione.

Con atto denominato "*deduzioni e produzione documentale ex art. 61 R.D. n. 37/1934*" datato 17.11.2020 (e depositato a mezzo PEC in pari data), la ricorrente produceva la decisione di archiviazione adottata dal CDD di Bologna il 21.10.2019 nel procedimento disciplinare n. 85/2019 (n. 169/2016 Reg. Dis.) aperto nei confronti dell'avv. [DDD] sulla scorta dell'esposto in data 13.11.2015 di [CCC], per la sua condotta nei medesimi fatti, decisione nella cui motivazione si esclude che l'avv. [DDD] possa essere considerata "*collega di studio*" dell'avv. [RICORRENTE], con ogni connessa e conseguente implicazione sugli addebiti disciplinari contestati a quest'ultima e per cui è processo.

All'udienza del 22.9.2022, dopo la discussione, il Collegio tratteneva il procedimento in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**I) Con il primo motivo di ricorso**, la ricorrente lamenta che l'impugnata decisione del CDD di Bologna (Sezione 7), firmata dal Presidente e dal Segretario, difetta della sottoscrizione dell'estensore designato, benché nominato espressamente nel dispositivo ("*La motivazione sarà depositata nel termine di sessanta giorni, estensore designato il Consigliere Avv. [FFF]*").

Il che, al di là della violazione formale, impedirebbe di riferire il provvedimento al designato estensore (o ad altro eventualmente nominato in sua sostituzione) e provocherebbe, secondo la ricorrente, la nullità della decisione impugnata.

La censura è infondata.

In conformità a quanto dispone in via generale l'art. 44 r.d. 22.1.1934 n. 37 (concernente tutte le deliberazioni del COA), l'art. 51 dello stesso r.d., con specifico riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, stabilisce che le decisioni devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, e non (anche) dal relatore/estensore (per inciso, identicamente stabilisce l'art. 64 del citato decreto, a proposito delle decisioni del CNF, articolo espressamente richiamato dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. 31.12.2012 n. 247).

Tale regola ha da valere, in assenza di disposizioni in senso difforme, anche per le decisioni del CDD, sostituito al COA come organo dotato della potestà disciplinare sugli avvocati (art. 50 e ss. l. n. 247/2012), ma esercitante - come in precedenza il COA - attività avente pacificamente natura amministrativa (cfr. anche art. 10, comma 3, Reg. CNF n. 2/2014) e non giurisdizionale.

Sicché, al pari di ogni provvedimento amministrativo, è sufficiente la sottoscrizione del soggetto emanante, nella fattispecie del Presidente e del Segretario dell'organo collegiale che ha pronunciato la decisione.

In ogni caso, la sottoscrizione della decisione (*rectius*, della motivazione, dacché del dispositivo viene data immediata lettura al termine della seduta dibattimentale ai sensi degli artt. 59 lett. I della l. n. 247/2012 e 26 Reg. CNF n. 2/2014) da parte del Presidente e del Segretario garantiscono la riconducibilità della motivazione all'Organo decidente (e per esso alla Sezione designata) e la conformità della stessa a quanto deliberato dopo la discussione dibattimentale.

Va altresì rimarcato che il dedotto vizio (formale) attinente alla sottoscrizione della motivazione non potrebbe comunque determinare la nullità della decisione, già adottata al termine della seduta dibattimentale, né ha in concreto provocato alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Prima di affrontare i restanti motivi di ricorso, è necessaria una ricostruzione delle condotte dell'avv. [RICORRENTE], sulla scorta dei fatti pacifici, ammessi o incontroverti, e/o della documentazione agli atti.

Risulta in effetti assodato che l'avv. [RICORRENTE]:

- nel corso dell'anno 2014 ha assistito [222] [AAA], dipendente di [ALFA] s.n.c. e moglie del socio e co-amministratore [BBB], in una vertenza giuslavoristica stragiudiziale contro l'altro socio e co-amministratore di [ALFA] s.n.c. [CCC] e/o (questione contestata dalla ricorrente) contro [ALFA] s.n.c., controversia sfociata nella messa in mora/diffida del 10.9.2014 (doc. 2 allegato al 1° esposto e doc. 2 A.3 della ricorrente);
- nel medesimo anno 2014 si è costituita nell'interesse di [BBB] nel procedimento volto all'accertamento dello scioglimento di [ALFA] s.n.c. e alla nomina di un liquidatore, introdotto da [CCC] e con udienza fissata in data 19.11.2014 (n. [OMISSIS]/2014 V.G. Trib. Ferrara) (doc. 2 C.2);
- ha assistito il socio e co-amministratore [BBB], "*in proprio e quale legale rappresentante di [ALFA] s.n.c.*", proponendo ricorso ex art. 700 c.p.c. datato 29.4.2015 volto alla revoca urgente della facoltà di amministrare ex art. 2259 c.c. in capo a [CCC] (n. [OMISSIS]/2015 R.G. Trib. Ferrara) (doc. 2 C.4);
- ha proposto, nell'interesse di [BBB], azione per l'esclusione del socio [CCC] ex art. 2286 c.c. a mezzo di atto di citazione datato 15.10.2015, notificato il 21/23.10.2015 a [CCC], a [ALFA] s.n.c. e all'Amministratore giudiziario di questa (nel frattempo nominato dal Tribunale di Ferrara con provvedimento del 29.6.2015 - doc. 2 A.5) dott. [OMISSIS] (doc. 2 B.6);

- in forza di nomina del 23.6.2015 (a firma di [BBB] per [ALFA] s.n.c. - doc. 2 C.20/21), ha svolto la funzione di “*rappresentante*” di [ALFA] s.n.c. e arbitro nel procedimento ex art. 7 l. n. 300/1970 introdotto da [222] e [111] [AAA] (con l’avv. [DDD]) contro [ALFA] s.n.c. ed avente ad oggetto le sanzioni disciplinari loro irrogate, sino al deposito dei due lodi del 9.11.2015 (docc. C.22-26).

In tale contesto conflittuale tra gli indicati soggetti, risulta altresì che l’avv. [RICORRENTE] ha assistito in più occasioni [ALFA] s.n.c., come si desume dai compensi da questa corrisposti al legale (bonifici effettuati nel febbraio e nell’aprile dell’anno 2015 - doc. 3 allegato all’esposto del 14.10.2015), circostanza ammessa dal legale nella memoria difensiva del 6.4.2018 con riferimento all’attività professionale di cui alle fatture nn. 47 e 48 del 2015 - docc. 11 e 12).

Ciò premesso e precisato, si può passare alla disamina analitica dei restanti motivi di ricorso.

**II) Con il secondo motivo di ricorso**, la ricorrente lamenta che il CDD di Bologna non ha considerato, con specifico riferimento all’addebito di cui al capo di incolpazione *sub 2* (violazione degli artt. 9, 10, 24, 68 e 61 CDF), un elemento decisivo a favore dell’incolpata, consistente nel fatto (asseritamente comprovato dai docc. 2 B.2 e B.3) che la nomina dell’avv. [RICORRENTE] quale “*rappresentante*” di [ALFA] s.n.c. nel procedimento ex art. 7 l. n. 300/1970 è stata effettuata dall’Amministratore giudiziario di [ALFA] s.n.c. dott. [OMISSIS] unitamente ai due soci ([CCC] e [BBB]), come risulterebbe dal verbale della riunione del 22.7.2015 (doc. 2 B.2) e dalla “*Relazione dell’Amministratore Giudiziario*” in data 9.12.2015 (doc. 2 A.6), documenti non considerati dal CDD di Bologna.

Il che escluderebbe in radice il conflitto di interessi denunciato da [CCC], come deporrebbero alcune pronunzie della S.C. in tema di mandato congiunto al medesimo difensore e di questo CNF a proposito del consenso (liberatorio dal vincolo deontologico posto dall’art. 68 CDF, già art. 51 CD previgente) del soggetto interessato e come sarebbe confermato dalla stessa disciplina dettata dall’art. 815, comma 1 n. 6, c.p.c. in materia di divieto di ricsuzione dell’arbitro da parte di chi lo ha nominato (o contribuito a nominarlo). A ciò si deve aggiungere, secondo la ricorrente, che il mandato conferito da [ALFA] s.n.c. all’avv. [RICORRENTE] non era in contrapposizione rispetto alle dipendenti, ma volto alla revoca dei provvedimenti disciplinari adottati contro le stesse o a rimettersi a giustizia, come emergerebbe dai citati documenti.

La censura, che attiene al momento genetico dell’incarico relativo al procedimento ex art. 7 l. n. 300/1970 avanti al “*collegio di conciliazione ed arbitrato*” della Direzione Territoriale del Lavoro di Ferrara di cui è allo scopo del mandato (e al suo perimetro), è infondata in fatto, prima che in diritto.

In realtà, il “*verbale*” in questione (doc. 2 B.2) è più che altro un brogliaccio manoscritto che riassume lo svolgimento della riunione del 22.7.2015 tenutasi nello studio dell’avv. [RICORRENTE], riunione alla quale parteciparono anche i due soci di [ALFA] s.n.c. e l’Amministratore giudiziario e nella quale venne confermato il mandato conferito all’avv. [RICORRENTE], mandato che peraltro risulta essere stato rilasciato in precedenza (il 23.6.2015), in nome e per conto [ALFA] s.n.c., dal socio e co-amministratore [BBB], in una con la revoca delle sanzioni disciplinari irrogate da [ALFA] s.n.c. (in persona del co-amministratore [CCC]), tramite le due comunicazioni alla Direzione Territoriale del Lavoro di Ferrara (docc. 2 A.4 e C.20-21).

Sotto il profilo più strettamente giuridico, va osservato che la conferma o ratifica da parte del socio e co-amministratore [CCC] (e dell’Amministratore giudiziario) del mandato precedentemente conferito dall’altro socio e co-amministratore [BBB] non vale ad escludere le dedotte violazioni (come si dirà *infra* nella disamina del motivo III) che si sono consumate nel momento in cui l’avv. [RICORRENTE] ebbe ad accettare il citato incarico e ad assumere poi la funzione di arbitro nel procedimento ex art. 7 l. n. 300/1970 tra [222] e [111] [AAA] e [ALFA] s.n.c. sino al deposito dei due lodi del 9.11.2015.

Pertanto, in osservanza del principio generale di indipendenza (art. 9 CDF), sotteso anche alle disposizioni specifiche di cui agli artt. 24 e 68 CDF e presidiato ed assicurato in sede arbitrale (in una con il dovere di imparzialità) dall’art. 61 CDF (nel caso di specie rileva particolarmente il comma 2), l’avv. [RICORRENTE] non avrebbe dovuto assumere la funzione di arbitro per almeno un duplice ordine di ragioni: la prima, per aver assistito negli ultimi due anni [222] [AAA] nella descritta vertenza giuslavoristica stragiudiziale; la seconda, per avere intrattenuto rapporti professionali nel medesimo periodo con [ALFA] s.n.c.

E ciò anche a non voler considerare, per ipotesi, il descritto contenzioso tra i due soci (anche in veste di co-amministratori), in alcuni casi coinvolgente anche [ALFA] s.n.c. come parte o come oggetto del procedimento, contenzioso che si sarebbe dovuto comunque segnalare ai sensi dell’ultima parte del comma 3 dell’art. 61 CDF, per l’eventuale consenso da porre a condizione dell’accettazione e dell’espletamento dell’incarico.

Circa i rapporti con [ALFA] s.n.c., va rammentato che l’avv. [RICORRENTE] aveva assistito in più occasioni [ALFA] s.n.c., come si desume dai compensi da questa erogati al legale (bonifici effettuati nel febbraio e nell’aprile dell’anno 2015 - doc. 3 allegato all’esposto del 14.10.2015), circostanza ammessa dal legale nella memoria difensiva del 6.4.2018 con riferimento all’attività professionale di cui alle fatture nn. 47 e 48 del 2015 (docc. 11 e 12).

I valori tutelati dalle indicate regole deontologiche trascendono gli interessi delle parti e non rientrano nella loro disponibilità, sicché non hanno effetto scriminante eventuali consensi o ratifiche promananti dai soggetti interessati o coinvolti (consenso che può rilevare solo nelle ipotesi considerate dalla seconda parte del comma 3 dell'art. 61 CDF, sempre che l'avvocato designato come arbitro abbia svolto la *disclosure* prevista da tale norma).

Né può giustificare il fatto che l'incarico avesse o meno contenuto conflittuale, come afferma la ricorrente, stante il fatto che la norma si riferisce alla mera esistenza di un rapporto professionale con una delle parti, indipendentemente dalle finalità del mandato (e dal suo contenuto oggettivo) e dalla produzione di un danno.

In proposito, questo Consiglio ha recentemente statuito, a conferma di un consolidato orientamento, che *“Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo”* (CNF 23 maggio 2022 n. 70).

Aggiungasi poi (il punto verrà ripreso anche nella disamina dei successivi motivi di ricorso), che le lavoratrici hanno attivato tale procedimento per il tramite dell'avv. [DDD], con la quale l'avv. [RICORRENTE] intratteneva rapporti professionali non occasionali (indipendentemente dalla sua qualifica come *“collega di studio”* o esercitante nei medesimi locali), come depone il fatto che all'epoca figurava sistematicamente nella carta intestata dello *“Studio Legale [RICORRENTE]”* (cfr. l'intestazione di tutte le numerose missive agli atti), con il che si potrebbe configurare anche la violazione del comma 3 dell'art. 61 CDF.

Per le indicate ragioni, esattamente il CDD di Bologna ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 61 CDF *"in combinato disposto"* con l'art. 68, comma 2, CDF, e delle altre disposizioni contestate all'incolpata (artt. 9, 10 e 24 CDF).

Non inficia la decisione il fatto che il CDD di Bologna non abbia considerato i documenti indicati dalla ricorrente, perché anche in ambito disciplinare vige il principio del libero convincimento del giudice, il quale gode di ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta deve ritenersi incensurabile quando risulti coerente con le risultanze istruttorie del procedimento.

Ugualmente, per lo stesso principio, il giudice disciplinare non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, il giudice non è tenuto a dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma a fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla oppure la carenza di esse (in tal senso, da ultimo, Cass., SS.UU., 16 luglio 2021 n. 20384; Cass., SS.UU., 16 novembre 2020 n. 25950; Cass., SS.UU., 21 febbraio 2019 n. 5200; Cass., SS.UU., 4 marzo 2019 n. 6277; CNF 13 giugno 2022 n. 97 e n. 98; CNF 1° giugno 2022 n. 79 e n. 84; CNF 23 maggio 2022 n. 70 e n. 71; CNF 13 maggio 2022 n. 57; CNF 9 maggio 2022 n. 43 e n. 46).

A tacere del fatto che, in ogni caso, la motivazione asseritamente insufficiente è emendabile ed integrabile, in sede di impugnazione, da parte del Consiglio Nazionale Forense (cfr. da ultimo, CNF 25 giugno 2022 n. 104; CNF 13 giugno 2022 n. 91 e n. 97; CNF 1° giugno 2022 n. 79 e n. 88; CNF 23 maggio 2022 n. 71; CNF 29 aprile 2022 n. 39; CNF 22 marzo 2022 n. 27 e n. 28; CNF 23 febbraio 2022 n. 4) e che *"Il CNF è abilitato ad integrare una motivazione eventualmente insufficiente e finanche a modificare le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, potendo quindi confermare la sanzione disciplinare per ragioni diverse rispetto a quelle addotte dal Consiglio territoriale"* (CNF 25 giugno 2022 n. 103).

**III) Con il terzo motivo di ricorso**, la ricorrente - riprendendo in parte argomentazioni di cui al precedente motivo di ricorso - lamenta che le affermazioni contenute nella parte motiva della decisione impugnata sono prive di fondamento e sono documentalmente smentite.

Questi i passaggi censurati:

- l'avv. [RICORRENTE] *“aveva patrocinato la Signora [222] [AAA] in una vicenda giuslavoristica nei confronti di [ALFA] S.n.c.”*;
- l'avv. [RICORRENTE] *“ha assunto l’incarico di assistere la [ALFA] S.n.c. nei confronti della dipendente [222] [AAA], da lei già assistita in una vicenda giuslavoristica contro la [ALFA] medesima”*;
- l'avv. [RICORRENTE] *“ha accettato l’incarico di arbitro per conto della [ALFA] S.n.c. nell’ambito di una lite giuslavoristica che vedeva la società contrapposta alla dipendente [222] [AAA], già assistita in precedenza dalla stessa Avv. [RICORRENTE] in un contenzioso giuslavoristico contro la [ALFA] S.n.c.”*.

In sintesi, secondo la ricostruzione della ricorrente, l'avv. [RICORRENTE] avrebbe patrocinato unitariamente e coerentemente sempre e solo gli interessi facenti capo a [BBB], socio e co-amministratore di [ALFA] s.n.c., in una con quelli della di lui moglie e dipendente della società [222] [AAA], contro [CCC] (e non contro [ALFA] s.n.c.).

E, come già sostenuto nel motivo II, l’incarico nella procedura ex art. 7 l. n. 300/1970 sarebbe stato assunto dall’avv. [RICORRENTE] per designazione di [ALFA] s.n.c., in forza di uno specifico mandato non contrapposto agli interessi delle dipendenti, ed anzi volto alla revoca delle sanzioni disciplinari inflitte alle stesse e alla conciliazione.

Il che escluderebbe la configurabilità di una assistenza di più parti in aperto o potenziale conflitto di interessi tra loro e dell’assistenza di una parte contro altro soggetto già assistito in precedenza.

Secondo la ricorrente, il CDD di Bologna avrebbe ignorato la particolare situazione societaria e il contesto conflittuale (documentato da numerosi atti processuali prodotti) tra [CCC] e [BBB] e avrebbe trascurato di considerare che le diffide dell’avv. [RICORRENTE] erano state inviate unicamente a [CCC] (e non a [ALFA] s.n.c.), e per di più nel suo domicilio personale (e non presso la sede di [ALFA] s.n.c.), e che la corrispondenza intercorsa (anche tra legali) non era mai riferita alla società (anche nell’oggetto della pratica indicato in epigrafe).

E ribadisce che l’incarico conferito (da [BBB] in nome per conto di [ALFA] s.n.c.) relativamente alla procedura ex art. 7 l. n. 300/1970 instaurata dalle dipendenti [222] e [111] [AAA] (con il patrocinio dell’avv. [DDD], dalle stesse nominata anche *“rappresentante”* e arbitro) avanti alla Direzione Territoriale del Lavoro di Ferrara avverso le sanzioni disciplinari loro irrogate (sostanzialmente dal co-amministratore [CCC]) sarebbe tale da escludere (come da specifico mandato) ogni possibile conflitto e contrapposizione con le dipendenti.

La posizione della *“collega di studio”* avv. [DDD], che patrocinava le dipendenti [222] e [111] [AAA] nella procedura ex art. 7 l. n. 300/1970 (e che poi ha svolto la funzione di

arbitro) si spiegherebbe con il fatto che la stessa era stata inizialmente incaricata da [222] [AAA] per gli aspetti penalistici del contenzioso con [CCC] e che solo successivamente le sorelle [222] e [111] [AAA] l'avrebbero spontaneamente officiata per attivare la procedura ex art. 7 l. 300/1970.

Tanto più che l'avv. [DDD] risulta iscritta all'Albo degli Avvocati di Bologna, ha un autonomo studio professionale in Bologna, via [OMISSIS], e comparirebbe nella carta intestata dello Studio dell'avv. [RICORRENTE] solo per segnalare una corrispondenza professionale (in materia penale e peraltro presto cessata) o collaborazioni occasionali, senza condivisione dei locali professionali, come del resto accertato dallo stesso CDD di Bologna nella decisione (prodotta nel corso del presente processo) adottata ad esito del procedimento disciplinare n. 85/2019 a carico dell'avv. [DDD].

Con questo motivo di ricorso, la ricorrente propone una sua ricostruzione dei fatti antitetica rispetto a quella effettuata dal CDD di Bologna, allo scopo di dimostrare l'insussistenza degli illeciti disciplinari di cui è stata ritenuta responsabile.

La tesi, pur pregevolmente e diffusamente esposta, non merita accoglimento.

Il Collegio ritiene di condividere quanto affermato dal CDD di Bologna, là dove statuisce che l'avv. [RICORRENTE] *“aveva patrocinato la Signora [222] [AAA] in una vicenda giuslavoristica nei confronti di [ALFA] S.n.c.”*, come risulta dai documenti in atti e, segnatamente, dalla diffida/messa in mora del 10.9.2014 inviata dall'avv. [RICORRENTE] a [CCC] e a [ALFA] s.n.c. a mezzo di lettera raccomandata a.r. (doc. 2 allegato al 1° esposto e doc. 2 A.3 della ricorrente).

Tale vertenza, al di là del formale destinatario delle missive, vede come controparte naturale il datore di lavoro ([ALFA] s.n.c.), il quale per sovrammercato era stato espressamente messo in mora dall'avv. [RICORRENTE] con la citata lettera del 10.9.2014 indirizzata anche a [ALFA] s.n.c. (*“invito formalmente la società datrice di lavoro, [ALFA] snc ad esercitare attivamente il proprio ruolo di vigilanza e di garanzia, ponendo in essere ogni iniziativa si renda necessaria e/o opportuna al fine di tutelare la salute dei propri lavoratori e di prevenire situazioni di pericolo per gli stessi. In difetto la signora [AAA] - la quale si riserva in ogni caso di agire nei confronti dei responsabili per il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dei fatti descritti - si vedrà costretta a tutelare i propri diritti ed interessi in ogni sede”*).

Del pari risultano condivisibili anche gli altri due passaggi censurati della decisione impugnata (*“ha assunto l'incarico di assistere la [ALFA] S.n.c. nei confronti della dipendente [222] [AAA], da lei già assistita in una vicenda giuslavoristica contro la [ALFA] medesima”*; *“ha accettato l'incarico di arbitro per conto della [ALFA] S.n.c. nell'ambito di una lite giuslavoristica che vedeva la società contrapposta alla dipendente [222] [AAA], già*

*assistita in precedenza dalla stessa Avv. [RICORRENTE] in un contenzioso giuslavoristico contro la [ALFA] S.n.c.)* per quanto già osservato nelle premessa in fatto e a proposito del motivo II, con le relative conseguenze tratte dal CDD di Bologna in punto responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] per la violazione delle regole deontologiche di cui ai capi di incolpazione.

Pertanto, risulta corretta l'affermazione di responsabilità disciplinare contenuta nella decisione impugnata, là dove - rimarcando la mancanza di linearità e di coerenza professionale da parte dell'incolpata (di qui l'accertata violazione degli artt. 9, 10, 24 e 68 CDF) - ha stigmatizzato il fatto che l'avv. [RICORRENTE] abbia assunto un incarico professionale contro una parte già assistita (e per un oggetto non estraneo al precedente) e violato i doveri di indipendenza e fedeltà.

Infatti, la contemporanea o coeva assistenza di un socio e co-amministratore ([BBB]) contro l'altro socio e co-amministratore ([CCC]), circostanza reiteratamente conclamata e ribadita dalla stessa ricorrente, e della società composta da tali due soci e dagli stessi amministrata ([ALFA] s.n.c.) - se non contro la stessa società e/o in procedimenti aventi ad oggetto la medesima (quali quelli ricordati nella premessa in fatto) - concreta conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art. 24 CDF e violazione dei principi generali contestati.

Va al proposito rammentato che *“La società in nome collettivo è priva di personalità giuridica e i soci sono solidalmente e potenzialmente responsabili per le obbligazioni della medesima, sicché un incarico assunto nell'interesse della società stessa è automaticamente relativo anche a un interesse dei singoli soci, indipendentemente dal profilo dell'autonoma capacità processuale della società stessa, con tutto ciò che consegue in materia di configurazione della fattispecie di conflitto di interesse, che si incentra su un criterio di carattere anzitutto sostanziale e non solo meramente formale”* (CNF 11 giugno 2021 n. 121).

Deve altresì essere sottolineato che *“Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi,*

*scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo" (CNF 23 maggio 2022 n. 70; CNF 29 aprile 2022 n. 42; CNF 25 ottobre 2021 n. 178).*

Orientamento ribadito anche dalla S.C., secondo cui *"L'avvocato ha obbligo di astenersi dalla prestazione di attività professionale che possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente, ovvero interferire con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale, nella ricorrenza delle ipotesi di conflitto così tipizzabili, secondo il principio che deve connotare, per quanto possibile, la condotta delle norme di rilevanza disciplinare, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, ult. parte L. 247/2012: a) assunzione di un nuovo mandato che determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente; b) conoscenza degli affari di una parte che possa favorire ingiustamente un altro assistito o cliente, pregiudicando il primo; c) adempimento di un precedente mandato che limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico" (Cass., SS.UU., 11 aprile 2022 n. 11675).*

Per quanto concerne la posizione dell'avv. [DDD] e i rapporti con la stessa intrattenuti dall'avv. [RICORRENTE], si è già detto in precedenza (e l'argomento si riprenderà incidentalmente anche nella trattazione del motivo IV).

Infine, anche in relazione a questo motivo di ricorso soccorre il già ricordato principio del libero apprezzamento del giudice.

**IV) Con il quarto motivo di ricorso**, la ricorrente rileva, con specifico riferimento al secondo capo di incolpazione, che il CDD di Bologna ha pretermesso di considerare la questione interpretativa, sollevata dalla difesa dell'incolpata nel corso del procedimento disciplinare e più volte trattata, concernente la sussumibilità della figura e delle funzioni del *"rappresentante"* della parte nel procedimento avanti al *"collegio di conciliazione e arbitrato"* di cui all'art. 7 n. 300/1970 in quelle di *"arbitro"* di cui all'art. 61 CDF.

Secondo la ricorrente, tale procedura non configura un arbitrato (il *"rappresentante"* di una parte non è un arbitro imparziale e indipendente che deve godere della fiducia di tutte le parti) o, a tutto concedere, si tratterebbe di un arbitrato irrituale (quindi, a matrice contrattuale e negoziale e al quale non si applica l'istituto della ricusazione ex art. 815 c.p.c.), non compreso nel perimetro dell'art. 61 CDF che si riferirebbe solo all'arbitrato rituale (come depone il richiamo alle *"ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito"*).

Preliminarmente, si deve osservare che, qualora non si configurasse un arbitrato, si concretizzerebbe *de plano* la violazione dell'art. 68 CDF, avendo in tal caso l'avv. [RICORRENTE] assunto un mandato (quale "*rappresentante*" di [ALFA] s.n.c.) nei confronti di un suo ex cliente ([222] [AAA], assistita dal medesimo legale nella ricordata vertenza giuslavoristica stragiudiziale), ben prima del decorso del termine biennale previsto dalla citata disposizione e in materia non estranea.

Infatti, "*L'avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall'utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l'altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4)*" (CNF 26 giugno 2022 n. 103).

In punto di diritto, va confermato che il procedimento *de quo* configura, a parte l'eventuale conciliazione, un vero e proprio arbitrato, e come tale è stato considerato dalle parti e dagli arbitri (costituitisi in Collegio arbitrale) negli atti del procedimento, che si è concluso con i due lodi del 9.11.2015 che hanno annullato le sanzioni disciplinari irrogate alle dipendenti (docc. C.25-26).

In particolare, come riconosce la giurisprudenza della S.C. (e anche la ricorrente, sia pure in via gradata), trattasi di arbitrato e segnatamente di arbitrato irrituale.

Infatti, "*Nell'ipotesi in cui il lavoratore (al quale il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato - secondo quanto previsto dall'art. 7, comma sesto, della legge n. 300 del 1970 o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva - l'arbitrato in questione ha natura irrituale (e non già rituale). Ne consegue che ...*" (Cass., SS. UU., 1° dicembre 2009 n. 25253; Cass., sez. lavoro, 2 febbraio 2009 n. 2576).

Come insegna autorevole dottrina e consolidata giurisprudenza (di questo Consiglio e della S.C.), anche all'arbitrato irrituale si applica l'art. 61 CDF, che non distingue tra le due tipologie di arbitrato e ricorrendo la *eadem ratio legis*.

Non depone in senso contrario il riferimento, contenuto nella parte finale del comma 2 dell'art. 61 CDF, alle ipotesi di ricsuzione previste dal codice di rito, riferimento che

ampia - e completa *per relationem* - il novero delle situazioni ostative allo svolgimento della funzione di arbitro.

Ciò premesso e come si è già rilevato, il CDD di Bologna ha correttamente accertato la violazione dell'art. 61 CDF (e segnatamente del comma 2 di tale disposizione), "*in combinato disposto*" con l'art. 68, comma 2, CDF, in quanto l'avv. [RICORRENTE] ha assunto la qualità di arbitro (designato da [ALFA] s.n.c.), pur avendo intrattenuto negli ultimi due anni rapporti professionali con la stessa e con la dipendente [222] [AAA] (oltre che con l'altro socio e co-amministratore di [ALFA] s.n.c. [BBB] e [ALFA] s.n.c. medesima). Inoltre, le dipendenti hanno attivato la procedura per il tramite dell'avv. [DDD], nominata loro "*rappresentante*" ed arbitro, sulla cui posizione e sulla cui relazione con l'avv. [RICORRENTE] si è già detto nel corso dell'analisi dei precedenti motivi.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, "*Il codice deontologico forense (art. 61 cdf, già art. 55 codice previgente nonché art. 9 cdf, già art. 5 codice previgente) impone l'indipendenza e l'imparzialità dell'arbitro, senza distinzione tra arbitro rituale e irrituale, né di ruolo tra presidente e arbitro di parte, cosicché l'arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale ma deve anche apparire tale, in un ruolo di sostanziale e formale terzietà nel giudicare la controversia con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Conseguentemente, anche a prescindere dall'eventuale consenso delle parti che ne fossero edotte, costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i predetti doveri la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l'assistenza dello stesso difensore, il rapporto di coniugio o convivenza more uxorio tra difensore e arbitro. Infine, quanto all'individuazione del dies a quo prescrizione, tale illecito deve ritenersi di tipo continuato fino alla pronuncia del lodo*" (CNF 27 dicembre 2018 n. 217).

In altri, ma concordanti, termini, "*L'art. 55 c.d.f., anche a seguito delle più recenti modifiche che pur hanno mantenuto sostanzialmente invariata la regola disciplinare ed una indicativa e non tassativa tipizzazione dell'illecito nei canoni complementari, enuncia un principio che impone l'indipendenza e l'imparzialità dell'arbitro, senza distinzione né tra arbitro rituale e irrituale, né tra il ruolo di presidente o di arbitro di parte, cosicché l'arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale, ma deve anche apparire tale, perché possa svolgere la sua funzione in un ruolo di terzietà, con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Inoltre, i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f. e art. 12 legge professionale) impongono a chi è chiamato a svolgere tali funzioni di evitare comportamenti virtualmente idonei a pregiudicare l'immagine di un ruolo che, anche per il rilievo pubblicistico che l'ordinamento gli attribuisce, deve garantire alla società e ai cittadini, oltretutto alle parti, la massima affidabilità ed imparzialità nell'applicazione della*

*legge e nella attuazione della giustizia. Costituiscono pertanto circostanze intrinsecamente incompatibili con i doveri imposti all'arbitro dalle suddette norme deontologiche la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l'assistenza dello stesso difensore, il rapporto personale già esistente tra difensore e arbitro con il matrimonio celebrato subito dopo la nomina ad arbitro e prima della costituzione del Collegio, nonché il successivo mantenimento dell'incarico" (CNF 2 novembre 2010 n. 196).*

*Anche secondo la S.C., "Il codice deontologico forense (art. 61 cdf, già art. 55 codice previgente nonché art. 9 cdf, già art. 5 codice previgente) impone l'indipendenza e l'imparzialità dell'arbitro, senza distinzione tra arbitro rituale e irrituale, né di ruolo tra presidente e arbitro di parte, cosicché l'arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale ma anche apparire tale, in un ruolo di sostanziale e formale terzietà nel giudicare la controversia con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Conseguentemente, anche a prescindere dall'eventuale consenso delle parti che ne fossero edotte, costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i predetti doveri la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l'assistenza dello stesso difensore, il rapporto di coniugio o convivenza more uxorio tra difensore e arbitro. Infine, quanto all'individuazione del dies a quo prescrizione, tale illecito deve ritenersi di tipo continuato fino alla pronuncia del lodo" (Cass., SS.UU., 9 aprile 2020 n. 7761).*

L'omessa specifica trattazione dell'argomento, da parte del CDD di Bologna, non rileva, vigendo il già citato principio del libero convincimento del giudice della disciplina ed essendo la motivazione - come già ricordato - emendabile e integrabile da parte di questo giudice, ove ritenuta incompleta o insufficiente (o anche non pertinente).

**V) Con il quinto motivo di ricorso**, la ricorrente - replicando le precedenti censure e ribadendo la sua versione della vicenda di cui trattasi - lamenta l'omessa valutazione di circostanze rilevanti ai fini di una corretta ricostruzione del fatto e dell'accertamento della responsabilità dell'incolpata in relazione ad entrambi i capi di incolpazione con particolare riferimento a:

- la provenienza degli esposti, che sono stati presentati dalla controparte [CCC] e non da uno dei soggetti rappresentati dall'avv. [RICORRENTE] in ipotizzato conflitto di interessi ([222] [AAA] e/o [ALFA] s.n.c.);
- la parzialità e l'incompletezza dell'istruttoria, nel corso della quale non sono state ascoltati tali soggetti, i cui interessi, asseritamente confliggenti, sarebbero stati pregiudicati dalla condotta dell'avv. [RICORRENTE];

- la palese e documentata falsità della rappresentazione dei fatti offerta dall'esponente in merito alla nomina dell'avv. [RICORRENTE] quale "*rappresentante*" di [ALFA] s.n.c. nella procedura ex art. 7 l. n. 300/1970 e il contenuto del mandato (asseritamente conciliativo e non conflittuale) ad essa attribuito.

Sotto il primo profilo, è irrilevante la provenienza dell'esposto, stanti i poteri di attivazione anche d'ufficio del procedimento disciplinare.

Per il secondo assunto, oltre alla semplice constatazione che tali soggetti non sono stati indicati come testimoni dall'incolpata nel procedimento disciplinare svoltosi avanti al CDD di Bologna, soccorre il già richiamato principio del libero convincimento del giudice disciplinare.

Il terzo è stato già considerato in precedenza, nella disamina degli altri motivi di ricorso.

La sanzione disciplinare in concreto irrogata (peraltro, non oggetto di censure da parte della ricorrente, che nulla ha obiettato in punto dosimetria né ha concluso subordinatamente per un trattamento più mite) è in linea con le sanzioni edittali previste dal CDF per la violazione delle norme tipizzate di cui ai capi di incolpazione, per il che la statuizione del CDD di Bologna merita di essere confermata anche sotto questo aspetto.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012)

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2022.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 20 dicembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria